



## **Decreto Dirigenziale n. 145 del 08/04/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CAVA DE'TIRRENI - SEDE FARMACEUTICA URBANA N.9 - TITOLARE DOTT.SSA CAMMAROTA MARIA TERESA -TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA DAGLI ATTUALI LOCALI DI VIA E.DE FILIPPIS N.151 AI NUOVI LOCALI DI VIA E.DE FILIPPIS NN.114/116 RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLA SEDE FARMACEUTICA N.10 DI CUI E' TITOLARE LA SOCIETA' " FARMACIA BIFOLCO SNC"

**IL DIRIGENTE****PREMESSO :**

**che**, giusta Decreto Dirigenziale dell'AGC 20, Settore 10, Servizio 03 del 16.02.2005, n.18, la d.ssa Cammarota Maria Teresa, nata a Salerno il 17.09.1966, C.F. CMM MTR 66P57 H703Z, è titolare della sede farmaceutica urbana n.9 del Comune di Cava dei Tirreni (SA), con annessa azienda commerciale, ubicata in via E. De Filippis n.151;

**VISTI:**

- l'istanza della d.ssa Cammarota Maria Teresa, titolare dell'omonima sede farmaceutica con esercizio in Cava dei Tirreni, via De Filippis n.151, acquisita al protocollo in data 19.12.2014, al n.0867166, con la quale chiede: *"ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n.475, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.362 e dall'art. 22 comma 4 legge regionale n.13/85, come modificato per ultimo dall'art. 1, comma 152, L.R. 7 agosto 2014, n.16, l'autorizzazione al trasferimento dei locali dagli attuali a quelli siti in via De Filippis con accesso dal civico 114 – 116;*
- la nota dell' UOD "Politica del Farmaco e Dispositivi", prot. n.0010808 del 09.01.2015, indirizzata al Sindaco del Comune di Cava dei Tirreni, all'Ordine dei Farmacisti di Salerno, alla d.ssa Cammarota Maria Teresa e, per conoscenza, quale controinteressato, alla f.cia Bifolco s.n.c. - viale Garibaldi n.31, con la quale si è dato avvio al procedimento, con invito al Comune di Cava dei Tirreni e all'Ordine dei Farmacisti di Salerno ad esprimersi in merito al dettato dell'art. 1, comma 152 della LRC 7 agosto 2014, che così recita: *"per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta Regionale, sentiti il Comune e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori purchè ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione"*, con invito all'istante a far tenere al responsabile del procedimento la documentazione comprovante lo stato di necessità o di urgenza al fine dell'adozione del provvedimento;
- il parere dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno, prot. n.0430 del 12.03.2015, acquisito al prot. al n.0173585 del 13.03.2015, con il quale è stato espresso parere negativo al trasferimento dei locali della farmacia, *"ritenendo le motivazioni addotte non sufficienti al soddisfacimento degli stringenti requisiti derogatori previsti dalla normativa di riferimento, rilevando, inoltre, sostanziale difformità tra quanto dichiarato dal consulente di parte, ing. Nicola Decimo Pace, in merito all'indisponibilità di altri locali nel perimetro della sede n.9 e quanto diversamente attestato dal responsabile della Sezione Polizia Commerciale e Annonaria, Cap. Francesco Ferrara, che ha accertato detta indisponibilità limitatamente al raggio di 100 metri dall'ubicazione dell'attuale sede farmaceutica"*;
- il parere del Comune di Cava dei Tirreni, acquisito al prot. Al n.0221471 del 31.03.2015, con il quale si esprime parere favorevole al trasferimento della farmacia;
- le note dello studio legale dell'avvocato Antonia De Lisio, acquisite al protocollo al n.0256830 del 15.04.2015 e n.0411234 del 15.06.2015, in nome e per conto della d.ssa Cammarota, con le quali ha allegato ulteriore documentazione a sostegno del trasferimento ivi compreso una perizia giurata a firma dell'ing. Marco Sabatino dalla quale, sostanzialmente, viene posto in evidenza che l'attuale farmacia è ubicata in un locale di circa 35 metri quadrati e, per tale motivo, non può far fronte alle accresciute esigenze del servizio farmaceutico e la d.ssa Cammarota, con nota acquisita al protocollo al n.0556037 del 07.08.2015, ha presentato memoria con allegati a rafforzamento dell'istanza di trasferimento;
- la nota dell' UOD "Politica del Farmaco e Dispositivi" prot. n.0587523 del 03.09.2015, indirizzata all'Ordine dei Farmacisti di Salerno e per conoscenza al Comune di Cava, alla farmacia Bifolco e alla farmacia Cammarota, con la quale, per l'approfondimento a fini istruttori, la documentazione successiva trasmessa dall'avvocato De Lisio e dalla

d.ssa Cammarota è stata inviata all'Ordine dei Farmacisti al fine di rideterminarsi in merito;

- la nota dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno, prot. n.0994 dell' 11.9.2015, con la quale si è rideterminato in merito ed ha espresso parere favorevole al trasferimento, e con ulteriore nota del 17.09.2015, prot. n.1005, acquisita al protocollo in pari data al n.0619534, in riscontro ad una nota della farmacia Bifolco, del 16.09.2015, ha precisato le ragioni per le quali è stato espresso parere positivo al trasferimento della farmacia rispetto al primo parere negativo;
- le note della farmacia Bifolco s.n.c. rappresentata dalla d.ssa Bifolco Patrizia, acquisite al protocollo al n. 0288413 del 27.4.2015, 16.9.2015, prot. n.0618221; 17.9.2015, prot. n.0620441; 30.9.2015, prot. n.0651411; 2.10.2015, prot. n.0660213; 12.10.2015, prot. n.0775105, con le quali viene manifestata contrarietà al trasferimento della farmacia, contestando che non vi sono i presupposti *“di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi,”*;
- la nota dell'UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, prot. n.0020407 del 13.01.2016, inviata alla d.ssa Cammarota Maria Teresa e per conoscenza al Sindaco del Comune di Cava, all'Ordine dei Farmacisti di Salerno e alla farmacia Bifolco snc, con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90, è stata data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di trasferimento, in quanto gli elementi essenziali per l'autorizzazione, ossia i casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, non sono stati esaustivamente dimostrati;
- la nota dello studio legale dell'avvocato Alfonso Giordano, acquisita al protocollo al n.0054706 del 27.01.2016 che, in nome e per conto della d.ssa Cammarota Maria Teresa, chiede che il procedimento venga sospeso affinché possa fornire idonea documentazione atta a dimostrare - esaustivamente - la fondatezza della domanda;
- la nota dell'UOD Politica del Farmaco e Dispositivi, prot. n.0061761 del 28.01.2016, con la quale si prende atto della necessità da parte dell'istante ad integrare la documentazione a sostegno del trasferimento e viene concesso un termine di trenta giorni per il riavvio del procedimento stesso;
- la nota dello studio legale dell'avvocato Alfonso Giordano, acquisita al protocollo al n.0138472 del 29.02.2016, di memoria difensiva integrata da documentazione fotografica e rilievi legislativi, con richiesta di valutazione positiva stanti anche fattispecie analoghe già decretate positivamente dalla Regione Campania;

**CONSIDERATO** che la documentazione integrativa prodotta dalla d.ssa Cammarota Maria Teresa a mezzo dell'avvocato Alfonso Giordano fornisce elementi che dimostrano lo stato fatiscente dell'attuale farmacia, con spazi limitatissimi ed in contrasto con gli obblighi imposti dal T.U. sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), tenuto conto che l'attività si svolge in uno spazio complessivo di soli metri quadrati trentacinque;

**CONSIDERATO** che l'immobile dove è ubicata la farmacia è sprovvisto di certificato di agibilità ed è provvisto solo del certificato di abitabilità ma solo per i piani superiori, quindi con esclusione dei pianoterra, giusta nota dell'avvocato Antonia De Lisio, in nome e per conto della d.ssa Cammarota, acquisita al protocollo in data 02.12.2015 al n.0832939 con allegato il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune di Cava;

**VISTA** la nota del Comune di Cava dei Tirreni, prot. n.5087 del 27.01.2015, a firma del Responsabile della Sezione polizia Commerciale Annonaria, Cap. Francesco Ferrara, con la quale viene attestato *“che i locali ai civici 114 e 116 di via Edoardo dei Filippis, nei quali la richiedente intende trasferire la propria attività, sono posti all'altro lato della stessa strada, ad una distanza di 21,50 metri dall'attuale ubicazione della farmacia; all'atto dell'accertamento costituiscono l'unica collocazione disponibile nel raggio di 100 metri, per ubicazione a fronte strada e consistenza, idonei a soddisfare anche le esigenze degli abitanti della zona interessata; e con successiva nota a stessa firma del 27.03.2015, prot. n.18695, viene dichiarato che l'indagine è stata ulteriormente approfondita e si conferma quanto già espresso in precedenza e con la precisazione che i locali dove si trasferirebbe la farmacia distano oltre i duecento metri da altre farmacie;*

**VISTA ED ESAMINATA** la perizia stragiudiziale asseverata da parte dell'ing. Marco Sabatino del 25 maggio 2015, con la quale viene evidenziato che l'attuale farmacia è inadatta per l'esercizio ed ha riportato quanto previsto dal DPR del 14 gennaio 1997 che così precisa: *il Servizio di farmacia deve disporre di spazi per il deposito dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici e sanitari, del materiale di medicazione e degli specifici materiali di competenza. L'articolazione interna deve consentire percorsi distinti del materiale in entrata e in uscita, con accessibilità dall'esterno autonoma rispetto al sistema dei percorsi generali del presidio. Devono essere inoltre presenti: spazio ricezione materiale/registrazione, deposito per farmaci e presidi medico-chirurgici; vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti; locale o spazi per preparazioni chimiche, studio del farmacista – arredi e attrezzature per il deposito e conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza; cappa di aspirazione forzata del locale; pavimenti con superficie lavabile e disinfettabile; pareti con rivestimento impermeabile e lavabile fino all'altezza massima di metri 2 relativamente ai locali adibiti al laboratorio; frigoriferi atti alla conservazione dei medicinali da custodire a temperatura determinata, dotati di registratori di temperatura, di sistema di allarme, e possibilmente collegati a gruppi di continuità o ad una linea di alimentazione preferenziale; armadi chiusi a chiave per la custodia dei veleni; attrezzature ed utensili di laboratorio obbligatori e ogni altra dotazione di strumenti atti ad una corretta preparazione galenica; deposito infiammabili debitamente autorizzato nel rispetto della normativa vigente; sostanze obbligatorie come previste dalla F.U.; spazi adeguati per il movimento in uscita dei farmaci e altro materiale sanitario. Tali dettami, definiti requisiti minimi, sono completamente disattesi dal locale utilizzato attualmente come servizio farmaceutico. Per quanto attiene il laboratorio galenico, le norme di buona preparazione dei medicinali indicano che lo stesso laboratorio deve essere adeguato ad assicurare le corrette operazioni di preparazione, confezionamento, etichettatura e controllo dei medicinali. La zona destinata alla separazione deve essere separata o deve avere la possibilità di essere isolata mediante una funzionale compartimentazione che ne impedisca l'attraversamento; in ogni caso, durante l'attività di preparazione dei medicinali, l'accesso alla zona di lavoro deve essere controllato e riservato al personale addetto a quel preciso compito. Pertanto, come è facile raffrontare con la descrizione fatta riportata innanzi, l'area attualmente usata per piccole preparazioni non ha nulla di conforme alle norme attinenti. Infine ricordando le prescrizioni del T.U. sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si ha che i luoghi devono avere servizi igienici, in linea generale devono essere previsti separati per uomini e donne, muniti di antibagno, di acqua calda, rubinetteria a gomito o a pedale; armadi per il vestiario. Anche questi dettami non sono rispettati perchè inesistenti gli spazi necessari per porre in essere le condizioni di cui alla norma. Pertanto, per quanto innanzi, è evidente che il locale di Via De Filippis n. 151 non rispecchia i requisiti richiesti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché quelli delle NBP del T.U. 81/2008 sulla sicurezza, a causa della sua esigua superficie. Inoltre, non è possibile adeguare il locale con queste opere di miglioramento e/o ampliamento in quanto è oggettivamente impossibile riuscire a ricavare in mq 32 tutti gli spazi necessari per ottemperare ai requisiti di legge sopra elencati, né sarebbe possibile munire il locale di spazi con destinazione specifica.*

**TENUTO CONTO** che il trasferimento avviene a pochi metri dalla precedente sede e in locali molto più ampi e tali da offrire un'assistenza farmaceutica migliore all'utenza tutta;

**VISTO ed acquisito** il parere igienico-sanitario rilasciato dall'ASL di Salerno, Ambito ex SA1, prot. n.598/DIP del 02.07.2014, con il quale si certifica che i locali siti in Cava dei Tirreni alla via E. De Filippis nn. 114/116 sono igienicamente idonei per essere adibiti ad attività di farmacia;

**VISTO ed acquisito** il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Cava dei Tirreni, prot. n.68923 del 13 novembre 2015, fatto tenere a mezzo racc.a.r. Del 25.11.2015 ed acquisito al prot. Il 26.11.2015 al n.0816344, riguardante i locali ubicati in via E. De Filippis 114/116;

**VISTA ed acquisita** la planimetria dei locali di via E. De Filippis nn.114/116 da adibire a farmacia redatta dall'ing. Marco Sabatino, iscritto all'Albo degli ingegneri di Salerno al n.5063;

**TENUTO CONTO** che per fattispecie analoghe la regione Campania ha autorizzato i trasferimenti dei locali di farmacie e ciò costituisce consolidato orientamento in merito al fine di evitare disparità di trattamento;

**CONSIDERATO**, infine, che la distanza dove si trasferisce il nuovo esercizio è di metri 21,50 e il Consiglio di Stato, con Ordinanza n.1301/2012, nell'interpretare la legge regionale della Campania

n.16 del 07 agosto 2014, art. 1, comma 152, osserva “*che immediate adiacenze si deve interpretare come indicativa di una distanza tanto ridotta da risultare praticamente trascurabile e irrilevante dal punto di vista dei contrapposti interessi degli altri soggetti coinvolti – e cioè l'interesse del titolare della zona di destinazione e quello degli abitanti della zona di provenienza*”;

**CONSIDERATO** che tale documentazione risulta idonea ed esaustiva per il rilascio del richiesto provvedimento di autorizzazione al trasferimento della farmacia dai locali siti in via E. De Filippis n.151 a quelli di via E. De Filippis nn.114/116;

**RITENUTO** di dover autorizzare il trasferimento dei locali della farmacia della dott.ssa Cammarota Maria Teresa dall'attuale sede di via E. De Filippis n.151 a quelli di via E. De Filippis nn.114/116 del Comune di Cava dei Tirreni, rientranti nell'ambito della sede farmaceutica n. 10;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art.31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n.13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n.44;

VISTA la legge 22.12.1984 n.892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248

VISTO l' art.16 L.R. n. 1 del 19.01.2007

VISTA la legge n. 27 del 24.03.2012 .

Vista la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: “Ordinamento amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

Visto il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.6, comma 1, del citato Regolamento;

Vista la D.G.R. n. 191/2012 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato Reg. n. 12/2011, sono state individuate, in 350, il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;

Vista la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla DGRC n. 528/2012 di approvazione, ai sensi del Reg. n. 12/2011, delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

Vista la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del “Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania”;

Vista la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.7.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 9.8.2012;

Vista la D.G.R.C. n. 427 del 27.9.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”;

Vista la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 con la quale è stato disposto tra l'altro il conferimento dell'incarico di responsabile della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

Viste le note prot. n. 2178/SP del 24.10.2013, e nn. 2245/SP e 2248/SP del 31.10.2013 dell'Assessore alle Risorse Umane;

Visto il DPGR n. 284 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

Vista la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 –Direzione Generale n. 10 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, avvocato **Luciano Farro** nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e dispositivi,

#### DECRETA

**1) di autorizzare** il trasferimento della farmacia di cui è titolare la d.ssa Cammarota Maria Teresa, correlativa alla sede farmaceutica n. 9 del Comune di Cava dei Tirreni, dagli attuali locali siti in via E. De Filippis n.151, ai nuovi locali siti in via E. De Filippis nn.114/116, rientranti nell'ambito della sede farmaceutica n.10 di cui è titolare la società “Farmacia Bifolco snc, con

esercizio in viale Garibaldi n.31, ai sensi della L.R. n.10 del 27.06.2011, art. 2, comma 1 lett. A, come modificata dalla L.R. n.16 del 7 agosto 2014, art. 1, comma 152;

**2) di incaricare** il responsabile del procedimento degli adempimenti consequenziali, ivi compresa l'ispezione ai sensi dell'art. 111 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34;

**3) di trasmettere** copia del presente provvedimento: al Sindaco del Comune di Cava dei Tirreni ed all'A.S.L. di Salerno per quanto di competenza; all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno per conoscenza; al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi della L.R. 05.06.1975 n.61.

*IL DIRIGENTE*  
- DOTT. NICOLA D'ALTERIO -